

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINCATO GRIGOLETTO, ARTIOLI, SACCONI, COLUCCI,
CRESCO, AMODEO, FERRARI MARTE, FELISETTI, ALA-
GNA, MUNDO, ROMANO, TESTA**

Presentata il 27 marzo 1984

**Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente
la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo oltre tredici anni di applicazione della legge che ha introdotto il divorzio in Italia, abbiamo sentito il bisogno di adeguarla alle necessità dei cittadini. Già al momento in cui la legge venne approvata erano palesi alcuni suoi difetti, ma la lotta contro il principio della indissolubilità del matrimonio necessariamente sacrificava il perfezionamento dei contenuti. Poi si è dovuto difendere la legge, così com'era, dal referendum che voleva abrogarla. La si è in parte migliorata con la legge 1° agosto 1978, n. 436, che ha riconosciuto alcune garanzie all'ex coniuge (assistenza sanitaria, pensione di reversibilità, assegno a carico dell'eredità).

Ma se analizziamo, sia pure per sommi capi, l'applicazione della legge, notiamo subito che è stata utilizzata solo in parte. Dopo i primi tempi in cui si sono regolarizzate le situazioni precedenti, il

numero dei divorzi si è stabilizzato e ormai da alcuni anni corrisponde a circa un terzo delle separazioni. Ciò significa che il 65 per cento circa dei coniugi separati non divorzia. Basta questo dato per riconsiderare l'attuale disciplina: e ciò non per « mania divorzista », ma perché uno strumento voluto dal Parlamento e confermato dalla volontà popolare deve essere fruibile da chiunque voglia ricorrervi.

A) Innanzitutto il termine di cinque anni dalla separazione appare troppo lungo: in cinque anni ciascun coniuge separato si è stabilizzato in un nuovo equilibrio di vita, magari costituendo una famiglia di fatto, per cui il regolarizzarla con il divorzio e il successivo matrimonio può sembrare superfluo, data anche l'accettazione sociale di situazioni del genere. Se invece il divorzio potesse intervenire prima, nel momento in cui

creerebbe una maggiore motivazione a regolarizzare la situazione; e ciò — ancora — non per « mania matrimoniale », ma perché ogni cittadino e soprattutto la donna che non ha un lavoro extradomestico possa fruire delle garanzie e della tutela connessa al matrimonio, non ultima quella della comunione legale dei beni. Abbiamo perciò previsto che il divorzio possa essere chiesto dopo due anni dalla separazione. Tuttavia, perché possano essere tutelate le ragioni di quel coniuge che non ritiene sia venuta meno « la comunione materiale e spirituale di vita », è previsto che in caso di opposizione il termine è elevato a quattro anni.

B) Si è anche constatato che molto spesso il divorzio è stato impraticabile poiché, pur vivendo i coniugi separati da molti anni, non avevano sanzionato legalmente la situazione. Abbiamo perciò previsto il divorzio per separazione di fatto che duri da almeno tre anni ininterrottamente, reintroducendo così la disposizione che la legge sul divorzio aveva previsto solo in via transitoria.

C) La lunghezza, la complessità e il conseguente costo dei giudizi di divorzio è stato un altro dei motivi che ne hanno impedito l'applicazione. Si è perciò previsto, per i casi in cui il presupposto del divorzio risulti documentalmente (esempio separazione legale) e i coniugi siano d'accordo sulle condizioni (rapporti economici e con i figli), un procedimento abbreviato che consta — analogamente alla separazione consensuale — nella comparizione delle parti avanti al presidente e nella successiva omologazione del tribunale. Si è anche prevista l'esenzione da tasse, bolli, registrazioni.

D) Si è anche previsto un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno e di garanzie per il suo versamento, anche con una norma penale. Ma perché l'assegno per il coniuge che non ha mezzi sufficienti non si tramuti in un gratuito titolo di rendita, è previsto che è dovuto

solo a chi non può procurarsi detti mezzi a causa della cura e dell'educazione dei figli, della sua età, di malattia o infortunio, di impossibilità di svolgere lavoro retribuito non dipendente da sua colpa.

Per ciò che riguarda il mantenimento dei figli che grava sui genitori proporzionalmente ai loro redditi, si è previsto che il contributo di lavoro del genitore affidatario corrisponda almeno al 30 per cento dell'assegno stesso.

E) Inoltre, la normativa vigente sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in caso di morte dell'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevede, in assenza di coniuge superstite, la possibilità del tribunale di attribuire in tutto o in parte la pensione di reversibilità e gli altri assegni che spetterebbero al coniuge superstite, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento di matrimonio; ed ancora, in presenza di coniuge superstite, la possibilità del tribunale di attribuire una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni ad esso spettanti al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento di matrimonio; se in tale condizione vengano a trovarsi più persone, è ugualmente competente il tribunale a ripartire fra tutti la pensione e gli assegni.

Ora, se da un lato la predetta normativa appare valida in quanto ha introdotto il criterio dell'attribuzione della pensione di reversibilità, o di una quota di essa, agli *ex* coniugi in vita, dall'altro non è andata fino in fondo in quanto non ha reso automatica tale possibilità di reversibilità ma l'ha sottoposta al potere discrezionale del tribunale circa l'*an* ed il *quantum*, senza alcuna indicazione sulla durata dei rispettivi matrimoni ed in più con l'aggravante della necessità per il coniuge di sostenere le spese giudiziarie.

Abbiamo previsto, pertanto, una modifica della normativa vigente che per

l'appunto introduce fra gli elementi di giudizio quello del tempo rispetto al vincolo coniugale.

F) È stato, inoltre, previsto che in tali procedure il foro competente è quello del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

G) Infine, viene istituito con la presente proposta di legge il Fondo sociale divorzi, ente di diritto pubblico avente lo scopo di intervenire a favore del coniuge avente diritto all'assegno che manchi di mezzi di sostentamento e che abbia esperito vanamente le azioni previste dalla predetta normativa per l'inadempimento dell'obbligato.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera *b)* del numero 1) è sostituita dalla seguente:

« *b)* a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; ».

ART. 2.

All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera *b)* del numero 2) è sostituita dalla seguente:

« *b)* i coniugi vivono separati da almeno due anni ininterrottamente in virtù di separazione consensuale omologata ovvero di provvedimento temporaneo del presidente del tribunale purché il relativo giudizio di separazione abbia avuto seguito, ancorché non sia intervenuta la sentenza definitiva. Nei casi predetti il termine decorre dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale.

Se vi è opposizione dell'altro coniuge, il termine è elevato a quattro anni; se, invece, le parti ne fanno espressa e concordata richiesta, il giudice, tenuto conto della situazione, può diminuire il termine da due anni ad un anno. Se il giudizio di separazione non è definito al momento della proposizione della domanda di divorzio e pende davanti al tribunale, i giudizi devono essere riuniti avanti al giudice della separazione; ».

Dopo la stessa lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) vi è separazione di fatto durata ininterrottamente da almeno tre anni a decorrere dalla data della cessazione effettiva della convivenza. ».

ART. 3.

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Se i coniugi concordano nella domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché sulle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici e alla prole, il presidente del tribunale, verificati i presupposti della domanda, pronuncia in conformità della domanda stessa dando atto del consenso dei coniugi. Detto provvedimento acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi e indica ad essi le modifiche da adottare nell'interesse dei figli e in caso di inidonea soluzione può rifiutare, allo stato, l'omologazione ».

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Se il coniuge convenuto non compare o se non concorda con la domanda, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile ».

Il sesto comma dello stesso articolo è abrogato.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi sufficienti per il proprio mantenimento e non può procurarseli a causa:

1) della cura e dell'educazione dei figli;

2) della sua età;

3) di malattia o di infortunio;

4) dell'impossibilità non per sua colpa di svolgere un lavoro retribuito, avendo esperito inutilmente ogni tentativo per ottenere un lavoro anche partecipando a corsi di riqualificazione professionale.

In tutti questi casi il tribunale, valutata la posizione economica e patrimoniale, e individuato il reddito di ciascun coniuge, attribuisce a quello con reddito inferiore il 30 per cento della differenza fra i due redditi. Qualora uno dei coniugi non sia titolare di alcun reddito, la quota spettante sui redditi dell'altro coniuge è del 40 per cento.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.

In caso di contestazione il presidente può assumere informazioni anche servendosi della Guardia di finanza.

Il giudice, in caso di palese iniquità, anche tenendo conto del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione familiare e alla for-

mazione del patrimonio di entrambi, può apportare correttivi alle percentuali sopra indicate.

In tutti gli altri casi il giudice determina l'entità della somministrazione in via equitativa.

Il contributo al mantenimento dei figli, una volta determinato nel suo ammontare, grava su ciascun coniuge in proporzione ai rispettivi redditi, calcolando che il contributo di lavoro del genitore affidatario corrisponde ad almeno il 30 per cento dell'assegno.

L'assegno periodico di cui al presente articolo è automaticamente aggiornato con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT. Quando il coniuge obbligato a versare l'assegno di mantenimento percepisce reddito di lavoro dipendente, l'aggiornamento si attua applicando gli scatti della scala mobile ».

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno dopo un inadempimento di trenta giorni può notificare il provvedimento, in cui è stabilita la misura dell'assegno a cui ha diritto, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato.

Dal momento della notifica il coniuge creditore ha diritto di ottenere direttamente dai terzi il pagamento della somma di cui è creditore.

Su richiesta dell'avente diritto il giudice può inoltre disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

Esperate invano le azioni previste dalla presente legge, l'avente diritto all'assegno periodico si rivolge al Fondo sociale divorzi ».

ART. 6.

È istituito, con sede in Roma, il « Fondo sociale divorzi », ente di diritto pubblico.

Il Fondo ha lo scopo di intervenire a favore del coniuge divorziato e dei figli i quali manchino di mezzi di sostentamento a causa dell'inadempienza dell'obbligato.

Alla formazione del patrimonio del Fondo contribuisce lo Stato con un versamento annuo di 500 milioni di lire.

Il Fondo è autorizzato ad accettare lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati a incremento del suo patrimonio.

Il Fondo è amministrato da un comitato di nove membri, di cui uno almeno scelto tra gli appartenenti all'Associazione difesa donne divorziate, nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e che durano in carica tre anni.

L'amministrazione del Fondo è sottoposta al controllo del Ministro di grazia e giustizia. L'esercizio finanziario del Fondo coincide con l'anno solare. Entro il mese di marzo di ciascun anno il comitato approva il bilancio dell'anno precedente, che è sottoposto all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Il bilancio del Fondo, con la relazione che l'accompagna, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Fondo ha diritto a ripetere dal coniuge inadempiente quanto erogato.

Le norme riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente e dei suoi uffici, nonché le procedure di accesso all'erogazione ed i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono emanati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato o sia stata omologata dal tribunale l'ordinanza del presidente, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ».

Il secondo comma è abrogato.

ART. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:

« Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare all'educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore, se ritiene pregiudizievole per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati ».

ART. 9.

La moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito in presenza di un particolare interesse suo e dei figli.

ART. 10.

In caso di premorienza dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di rever-

sibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità e agli altri assegni che sarebbero spettati qualora non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Qualora esistano più coniugi rispetto ai quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non passati a nuove nozze, oppure esistano uno o più di essi e il coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, la pensione stessa e gli altri assegni sono ripartiti tra tutti in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni. La ripartizione è fatta, su domanda degli interessati che dimostrino di averne diritto, dall'ente di previdenza tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità.

ART. 11.

In caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogatore di pensione in parti uguali a ciascun genitore.

Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

Analogamente si provvede in caso di divorzio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 12.

L'articolo 9-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Gli eredi del coniuge obbligato al pagamento di un assegno periodico, non titolare di pensione diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pen-

sione che, pur reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono tenuti a corrispondere al coniuge superstite divorziato l'intero assegno periodico ovvero la differenza tra l'importo dell'assegno e quello della pensione.

In accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze ».

ART. 13.

L'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico che si sottrae in tutto o in parte alla somministrazione stessa è punito con la multa da lire 300 mila a lire cinque milioni.

L'obbligato di cui al comma precedente che non notifica, entro trenta giorni, il cambiamento di domicilio o di residenza al coniuge a cui è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'assegno periodico è punito, a querela di parte, con la multa prevista dai commi precedenti.

ART. 14.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, nonché al procedimento diretto ad ottenere la corresponsione dell'assegno di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

ART. 15.

Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è competente il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

ART. 16.

All'onere di 500 milioni di lire di cui al terzo comma dell'articolo 6 si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.